

CIRCOLARE ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

18.05.2020

PIE/126/2020 – CORONAVIRUS: LE ORDINANZE REGIONALI PER LA FASE 2

A seguito dei DPCM emanati nel fine settimana le Regioni hanno introdotto misure specifiche relative ai rispettivi territori, con particolare riferimento all'attività lavorativa.

A seguito dell'emanazione dei recenti DPCM relativi alla gestione della Fase 2 dell'emergenza da COVID-19, le Regioni hanno adottato Ordinanze e Decreti che regolano l'attuazione delle disposizioni nazionali sui relativi territori regionali.

Elenchiamo di seguito le principali disposizioni regionali adottate nel corso degli ultimi due giorni che interessano la gestione degli spazi di lavoro:

CAMPANIA

[Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020](#) - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

Tra le altre cose, tramite l'ordinanza è raccomandato alle aziende e alle amministrazioni, pubbliche e private, il massimo ricorso allo smart working e, ove si renda necessaria la prestazione lavorativa in presenza, l'articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti sia sui mezzi di trasporto sia in entrata e in uscita, con flessibilità di orari, nonché il prolungamento dell'orario di apertura degli uffici e dei servizi, ovvero la rimodulazione dell'orari di lavoro anche in termini di maggiore flessibilità giornaliera e settimanale;

LOMBARDIA

[Ordinanza n.547 del 17 maggio 2020](#) - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Nell'Ordinanza viene ripreso e integrato l'obbligo della misurazione della temperatura prima dell'ingresso nei luoghi di lavoro già introdotto con l'Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020. Oltre a quanto comunicato con la [Circolare Assolatte n.119](#), è previsto che nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

- il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente

CIRCOLARE ASSOLATTE DEDICATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE

dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).

- qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
- in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
- inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.

L'Ordinanza, prevede inoltre che è consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività. I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763.

Molte Regioni hanno adottato disposizioni per dare attuazione alle prescrizioni dei DPCM del 16 e del 17 maggio 2020 sui rispettivi territori riguardo alle aperture delle attività economiche e produttive e alla riattivazione dei tirocini extracurricolari in presenza, sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro agile (Smart Working). A tal proposito, riportiamo di seguito il link del sito della Conferenza delle Regioni con l'elenco aggiornato di tutte le ordinanze emanate:

<http://www.regioni.it/protezione-civile/2020/03/31/coronavirus-ordinanze-regionali-al-31032020-608461/>

I prossimi aggiornamenti circa le Ordinanze e i Decreti regionali saranno diffusi come di consueto con la Newsletter settimanale di Assolatte dedicato al Coronavirus.

Distinti saluti

Firmato

Massimo Forino, Direttore